

COPIA

## Comune di Rieti

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rieti



**n. 56 del 16/07/2019**

**OGGETTO: PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA (ART. 63, COMMA 1, N. 4 E N. 6 T.U.E.L.). CONTESTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 69, COMMA 4 DEL D.LGS. N. 267/2000. ASSEGNAZIONE DEL TERMINE PER RIMUOVERE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'.**

L'anno **2019**, il giorno **16** del mese di **Luglio** ore **18:30**, e seg. nella sala delle adunanze consiliari della Sede comunale, a seguito di convocazione, regolarmente comunicata nelle forme di legge, dal Presidente in data 10 luglio 2019 con nota prot. n. 36617, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione straordinaria in seduta pubblica di prima convocazione.

Presiede la seduta Giuliano Sanesi. Fatto l'appello risultano presenti il Sindaco e n. 27 Consiglieri e assenti, sebbene invitati, n. 5 Consiglieri, come segue:

Cognome e Nome	Ruolo	Presente/Assente
Cicchetti Antonio	Sindaco	Presente
Angelucci Alessio	Consigliere	Assente
Antonacci Enzo	Consigliere	Presente
Avetti Emiliana	Consigliere	Presente
Boncompagni Antonio	Consigliere	Presente
Calabrese Giosue'	Consigliere	Presente
Carrozzoni Matteo	Consigliere	Presente
Chiarinelli Claudia	Consigliere	Presente
De Marco Morena	Consigliere	Presente
Di Marco Angela	Consigliere	Presente
Di Vittorio Fabrizio	Consigliere	Presente
Donati Roberto	Consigliere	Presente
Eleuteri Stefano	Consigliere	Presente
Forgini Francesco	Consigliere	Presente
Imperatori Moreno	Consigliere	Presente
Labonia Simone	Consigliere	Presente
Leonardi Elena	Consigliere	Presente
Ludovisi Giovanni	Consigliere	Assente

Manzi Maria Teresa	Consigliere	Presente
Mareri Domenico	Consigliere	Assente
Mezzetti Alessandro	Consigliere	Presente
Nobili Fabio	Consigliere	Presente
Paris Alberta	Consigliere	Presente
Petrangeli Simone	Consigliere	Presente
Ramacogi Maurizio	Consigliere	Presente
Rando Giuseppina Maria Lodovica	Consigliere	Assente
Rosati Letizia	Consigliere	Presente
Rossi Mauro	Consigliere	Assente
Saletti Ettore Italo	Consigliere	Presente
Sebastiani Andrea	Consigliere	Presente
Tosoni Antonio	Consigliere	Presente
Ubertini Carlo	Consigliere	Presente
Giuliano Sanesi	Presidente del Consiglio	Presente

Sono presenti ai lavori gli Assessori Antonio Emili, Gianfranco Formichetti, Daniele Sinibaldi e Giovanna Palomba che partecipano alla seduta senza diritto al voto.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. ssa Laura Mancini.

COPIA

## IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO CHE:

- Con deliberazione Consiglio Comunale n. 8 del 7 marzo 2019 recante ad oggetto “Procedimento di accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta (art. 63, comma 1, n. 4 e n. 6 T.U.E.L.). Contestazione cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale. Assegnazione del termine per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità (art. 69, comma 1, T.U.E.L.)” esecutiva, è stata contestata:
  - ai sensi dell’art. 63 comma 1 punto 6) del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267, al Presidente del Consiglio Comunale, Giuliano Sanesi, e ai consiglieri comunali Ettore Italo Saletti, Simone Petrangeli, Carlo Ubertini, Alessandro Mezzetti e Giovanni Ludovisi la sopravvenuta incompatibilità con la suddetta carica di Consigliere Comunale del Comune di Rieti per l’esistenza di un debito liquido ed esigibile verso lo stesso Comune di Rieti per il quale sono stati legalmente messi in mora;
  - ai sensi dell’art. 63 comma 1 punto 4 del D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 ai consiglieri comunali Simone Petrangeli, Giovanni Ludovisi, Carlo Ubertini ed Alessandro Mezzetti, la sopravvenuta incompatibilità con la suddetta carica di consigliere comunale del Comune di Rieti per l’instaurazione di lite pendente, in quanto parte in un procedimento amministrativo avviato contro il Comune di Rieti;
- E’ stato altresì assegnato ai predetti Consiglieri un termine di 10 (dieci) giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica della deliberazione n. 8/2019 per formulare osservazioni o per eliminare le cause sopravvenute di incompatibilità a cui è fatto riferimento con l’atto di contestazione;
- La predetta deliberazione è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune di Rieti in data 8/3/2019 e che la stessa è diventata esecutiva in data 18/3/2019;
- Con bonifico bancario prot. n. 14174 del 18 marzo 2019 (depositato agli atti) il Presidente del Consiglio, Giuliano Sanesi, ha formalizzato l’avvenuto pagamento della somma richiesta in conformità a quanto richiesto dal Comune di Rieti con diffida prot. n. 39183 del 21 giugno 2018 rimuovendo quindi la causa di incompatibilità rilevata contestatagli ai sensi dell’art. 63, comma 1, punto 6) del D.Lgs. n. 267/2000;
- Ai consiglieri comunali Simone Petrangeli, Ettore Italo Saletti, Carlo Ubertini, Alessandro Mezzetti e Giovanni Ludovisi, rispettivamente con note prot. nn. 14241, 14242, 14245, 14252 e 14257 del 19/3/2019 è stata notificata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 7 marzo 2019 avente ad oggetto “Procedimento di accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta (art. 63, comma 1, n. 4 e n. 6 T.U.E.L.). Contestazione cause di incompatibilità alla carica di consigliere comunale. Assegnazione del termine per formulare osservazioni o per eliminare le cause di incompatibilità (art. 69, comma 1, T.U.E.L.)” , ai fini della formale contestazione della sopravvenuta incompatibilità con la carica di consigliere comunale;
- Con nota prot. n. 16613 del 29 marzo 2019 (depositata agli atti) il consigliere comunale Ettore Italo Saletti “dichiara la propria volontà di eliminare la causa di incompatibilità di cui all’art. 63 del D. Lgs. n. 267/2000” chiedendo “che venga determinato in maniera precisa l’importo dovuto”;
- Con nota prot. n. 16620 del 30 marzo 2019 i consiglieri comunali Simone Petrangeli, Carlo Ubertini, Alessandro Mezzetti e Giovanni Ludovisi hanno presentato le osservazioni ex art. 69 D. Lgs. 267/2000 in merito alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 7 marzo 2019 e, nello specifico, in relazione alle cause di incompatibilità contemplate dall’art. 63, comma 1 n. 4 e n. 6 ovverossia “*colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia*”(n. 4) e “*colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente verso il comune o la provincia ....*”;
- Con successiva nota prot. n. 17052 del 2 aprile 2019 (depositata agli atti) il consigliere comunale

Ettore Italo Saletti precisa che” per effetto della prescrizione decennale la somma dovuta per l’anno 2008, a seguito del ricalcolo effettuato dagli uffici comunali, è di € 2.290,02 anziché € 4.330,86 e, conseguentemente, il totale complessivo da restituire è di € 15.651,56 . Allegato alla suddetta nota il consigliere comunale Italo Ettore Saletti trasmette copia del bonifico attestante l’avvenuto pagamento della somma dovuta;

- Esaminate le osservazioni presentate dai consiglieri Simone Petrangeli, Carlo Ubertini, Alessandro Mezzetti e Giovanni Ludovisi nell’ambito del procedimento avviato ex art. 69 D.Lgs. 267/2000 e la nota presentata dal consigliere Italo Ettore Saletti con relativa ricevuta del pagamento effettuato;

#### CONSIDERATO CHE:

- contrariamente a quanto affermato in via preliminare nelle osservazioni, i consiglieri affermano che la rideterminazione delle indennità disposta con la Deliberazione di G.C. n. 32/2018 non avrebbe mai annullato le precedenti determinazioni in argomento, laddove risulta il contrario dal punto 3 della detta delibera, fermo restando che la Deliberazione n. 32/2018 è stata poi confermata in una successiva deliberazione di C.C. (la n. 69/2018, mai impugnata);
- in merito alle osservazioni riconducibili al n.4) dell’art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000, contrariamente a quanto dedotto dai consiglieri nelle proprie osservazioni, l’articolata nota del Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali prot. n. 0017392 del 7/11/2018 – acclarata al protocollo dell’ente in data 17/11/2018 al n. 71127, allegato “A” al presente atto quale parte integrante e sostanziale, precisa che *“per lite pendente, quindi, deve intendersi la “pendenza” di un’effettiva controversia giudiziaria non bastando .... Una lite potenziale o un mero contrasto di interessi (ex multis, Cass. Civ. nn. 3384/2008 e 3904/2005). Ancora, al fine di ritenere sussistente la “lite pendente”, non basta la semplice constatazione dell’esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l’eletto o l’ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, onde sussiste l’esigenza di evitare che il conflitto di interessi che ha determinato la lite possa orientare le scelte dell’eletto in pregiudizio dell’ente amministrativo, o comunque, possa ingenerare all’esterno sospetto al riguardo (in questi termini Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n. 10335);*
- per altro verso, il conflitto d’interessi è già emerso nei lavori della Commissione controllo e garanzia dell’Ente, come si evince dai relativi verbali cui si rinvia;
- La predetta nota ministeriale, relativamente all’esimente di cui al comma 3 dell’art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000, testualmente recita *“L’ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l’esercizio del mandato”*e nell’ambito del medesimo parere, viene evidenziato che *La Corte di Cassazione ha opinato nel senso che “..... la deroga correlata all’ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l’esercizio del mandato ha una ratio evidente, consistente nell’intento di escludere fra le cause di incompatibilità quelle controversie insorte per il perseguimento degli interessi generali e non già per fini personali dell’amministratore, di talchè deve tenersi presente che detta deroga è volta a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell’ambito della lotta politica (Cass. Civ. sent. 4 marzo 2016, n. 4258) e ancora che “nell’ambito di una lite insorta per la riscossione da parte di un comune della doppia indennità di carica a suo tempo percepita dal capo dell’amministrazione” la Corte di Cassazione ha osservato che “..... la riscossione da parte del ... di una indennità di carica, quale sindaco, in misura diversa e maggiore, rispetto a quella ritenuta spettante dal Comune (con la lite che ne derivò) non può qualificarsi fatto connesso con l’esercizio del mandato. Il compenso o indennità di carica attiene ad una situazione giuridica a contenuto patrimoniale che riguarda la persona dell’amministratore comunale. La riscossione di quella indennità trova occasione nell’esercizio del mandato, ma non si traduce in espletamento delle funzioni istituzionali del consigliere e non è*

COPIA

finalizzata a perseguimento d'interessi generali dell'ente territoriale o della collettività" (in questi termini Cass. Civ., sez. I, sent. 4 maggio 2002, n 6426);

- La lite instaurata prima dinanzi al TAR Lazio (RG n. 10406/2018), e poi riassunta con atto di Citazione dinanzi al Tribunale Ordinario di Rieti (RG n. 175/2019) evidenzia di fatto una situazione per cui i consiglieri colpiti dall'incompatibilità in questione hanno comunque mantenuto la carica rispetto all'avvio del procedimento di messa in mora con i quali il Comune ha formalizzato la richiesta di recupero del debito accertato in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 32 del 13/3/2018 e della conseguente Determinazione Dirigenziale n. 507 del 4/6/2018, con relativa necessità di provvedere in ossequio all'art. 63 del TUEL;

RITENUTO CHE:

- alla luce di tali motivazioni, il contenzioso pendente dinanzi al Tribunale Ordinario di Rieti, notificato a questo Comune dai consiglieri in carica Simone Petrangeli, Giovanni Ludovisi, Carlo Ubertini ed Alessandro Mezzetti, configuri la causa di incompatibilità prevista al n. 4) dell'art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e che, conseguentemente, il Consiglio Comunale non può che deliberare ritenendo definitivamente sussistente la causa di incompatibilità dei Consiglieri, Petrangeli Simone, Giovanni Ludovisi, Carlo Ubertini ed Alessandro Mezzetti con contestuale invito agli stessi a rimuovere la stessa entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla notifica del presente atto (Art. 69, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

CONSIDERATO ALTRESI' CHE:

- in merito alle osservazioni riconducibili al n. 6) dell'art. 63 del D.Lgs. n. 267/2000, la non liquidità e certezza del debito risultante, a parere dei Consiglieri interessati, dalla Determinazione Dirigenziale n. 188 del 13/3/2018 nella parte in cui la stessa, nel determinare l'indennità di funzione degli Amministratori prevede di "stabilire che, in via prudenziale e nell'esclusivo interesse dell'Ente, fatti salvi eventuali successivi conguagli, le indennità degli amministratori del Comune di Rieti a partire dal corrente mese di marzo e fino all'adozione di apposita deliberazione di Giunta Comunale" sia da contestualizzare nell'ambito della premessa dell'atto che riconduce i conguagli non tanto ad una incertezza nella quantificazione del debito bensì ad una "valutazione da parte della Giunta della relativa proposta di deliberazione";
- che un debito è dotato dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità quando risulta chiaramente nel suo contenuto, è determinato nel suo ammontare, il debitore è esattamente individuato e non sottoposto né a termine né a condizione, come peraltro affermato anche nella nota della Prefettura di Rieti prot. n. 001622 dell'1/2/2019 acclarata al protocollo dell'Ente al n. 5218 in pari data (allegato "B" al presente atto quale parte integrante e sostanziale) e che, nel caso specifico, la certezza, liquidità ed esigibilità è dichiarata dal Dirigente del Settore VII – Organizzazione e Gestione del personale al punto 4) della Determinazione n. 507 del 4/6/2018 nonché da quanto disposto al punto 6) del medesimo atto che testualmente recita "Di accertare con il presente atto l'importo complessivo di Euro 482.541,46" di cui Euro 430.048,46 accertati, quale maggiore entrata, al Cap. 770/04 avente ad oggetto "Rimborsi e recuperi vari" la cui regolarità contabile è stata regolarmente attestata dalla Dirigente del Settore Finanziario;
- a comprova della fondatezza nel merito della pretesa avanzata dal Comune, parte del predetto credito (pari ad Euro 64.214,15) è stata già recuperata dall'Ente a seguito del pagamento effettuato da tre amministratori che avevano percepito un'indennità di funzione riscontrata maggiore rispetto a quella prevista dalla legge;

### **CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- I consiglieri prospettano un “dubbio interpretativo” con relativa richiesta di sospensione del procedimento in attesa di ulteriori approfondimenti ed in merito rinviando: a) alla nota del segretario generale dell’ANCI, che chiede un parere al Ministero dell’Interno; b) alla richiesta di approfondimenti e sospensione dell’iter che sembra provenire dalla Prefettura di Rieti seppur il prospettato dubbio non appare sussistente perché: i) il Prefetto di Rieti ha già assunto una posizione nella nota 1/2/2019 prot. n. 1622 (depositata agli atti); ii) Il Ministero dell’Interno ha già reso noto il proprio avviso con il menzionato parere 7/11/2018 della Direzione Centrale UTG e Autonomie Locali, prot. n. 17392 (Allegato “A” al presente atto);

### **RITENUTO, PERTANTO, CHE**

- alla luce di tali motivazioni, si configura la causa di incompatibilità prevista al n. 6) dell’art. 63, comma 1 del D.Lgs. n. 267/2000 e, conseguentemente, il Consiglio Comunale non può che deliberare definitivamente ritenendo sussistente la causa di incompatibilità dei Consiglieri Simone Petrangeli, Giovanni Ludovisi, Carlo Ubertini ed Alessandro Mezzetti invitando gli stessi a rimuoverla entro 10 (dieci) giorni decorrenti dalla notifica del presente atto (art. 69, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000);

### **VISTI**

- Il D.Lgs. n. 267/2000;
- Il vigente Statuto del Comune di Rieti;
- Il Regolamento sul Funzionamento del Consiglio Comunale;

**VISTO** il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 dal Segretario Generale;

**CONSIDERATO** che l’adozione del presente provvedimento non comporta oneri diretti ed indiretti a carico del bilancio dell’Ente;

### **PROPONE**

1. Per quanto in premessa motivato, di contestare definitivamente ai Consiglieri Comunali Simone Petrangeli, Giovanni Ludovisi, Carlo Ubertini ed Alessandro Mezzetti ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 63, comma 1 n. 4) e n. 6) l’esistenza di una causa di incompatibilità;
2. Di assegnare ai Consiglieri Comunali Simone Petrangeli, Giovanni Ludovisi, Carlo Ubertini ed Alessandro Mezzetti 10 (dieci) giorni di tempo, decorrenti dalla data di notifica del presente atto, per rimuovere le rilevate cause di incompatibilità;
3. Di dare atto che, decorsi i suddetti 10 (dieci) giorni, in mancanza di rimozione delle cause di incompatibilità di cui al punto 1) il Consiglio Comunale dichiarerà i Consiglieri Simone Petrangeli, Giovanni Ludovisi, Carlo Ubertini ed Alessandro Mezzetti decaduti dalla carica.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
**Dott.ssa Laura Mancini**

DETTAGLIO REGISTRAZIONE



TORNA INDIETRO



Protocollo	GEN-GEN-2018-0071127 Ris.: 2
Data Registrazione	17/11/2018
Data Ricez./Spediz.	17/11/2018
Verso	A
Primo Corrispondente	ENTILOCALI.PREFRI@PEC.INTERNO.IT
Oggetto Documento	comune di Rieti - recupero indennità amministratori locali - parere Ministero dell'Interno
Oggetto Protocollo	
Estremi Documento	17/11/2018 10:16:39
Modificato da	SILROB
Data Modifica	17/11/2018 12:28:39

Documenti | Mittenti | Uffici | Classifiche

NOME FILE:

PROT U 20904\_2018 RIETI.PDF 217 KB

PROT U 20904\_2018 RIETI ALLEG.PDF 2.392 KB

Scarica zip



# *Prefettura di Rieti*

*Area II Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali*

Al Comune di RIETI

OGGETTO: Comune di Rieti. Recupero indennità amministratori locali. Incompatibilità ex art. 63, 1° c. n. 4 e n. 6 TUOEL. Quesito. Parere Ministero dell'Interno.

In relazione alla vicenda di cui in oggetto, per opportuna conoscenza e per quanto di competenza, si trasmette l'unito parere espresso dal Ministero dell'Interno – Ufficio Controllo sugli Organi, interessato al riguardo da questa Prefettura.

Il Vice Prefetto  
(Pescara di Diana)



PREFETTURA U.T.G. di RIETI  
Ufficio di Gabinetto

07 NOV 2018

POSTA IN ENTRATA

# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

Class. n. 15900/TU/00/63

Roma, (data del protocollo)

Alla Prefettura-Ufficio Territoriale  
del Governo di **RIETI**  
(rif. nota prot. n. 17169 del 25/09/2018)

**Oggetto: Comune di Rieti. Recupero indennità amministratori locali. Incompatibilità ex art. 63, 1° c. n. 4 e n. 6 TUOEL. Quesito.**

Con la nota di cui all'oggetto codesta Prefettura-UTG chiede di conoscere l'avviso di questo Ministero in merito alla questione qui di seguito riassunta e relativa alla applicazione dell'articolo 63, comma 1, nn. 4) e 6) e comma 3, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Comune di Rieti, per il tramite di atti dirigenziali, ha dato avvio ad una procedura di recupero di somme riscosse in eccedenza a titolo di indennità di funzione da parte di taluni soggetti attualmente amministratori in carica dell'ente, assegnando, a tal fine, un termine pari a trenta giorni per il versamento del *quantum* dovuto ed avvertendo che, in mancanza dello stesso, si procederà al recupero coattivo. Quattro consiglieri comunali di minoranza hanno proposto ricorso al TAR, con istanza di sospensiva. Tre restanti consiglieri di maggioranza, tra i quali il presidente dell'organo consiliare, hanno inoltrato istanza di rateizzazione delle somme richieste. Tra i soggetti destinatari della diffida vi è, altresì, un assessore comunale.

Al riguardo si osserva quanto segue.

In linea generale, può osservarsi che le incompatibilità riguardano ipotesi in cui gli amministratori si trovano in situazioni di conflitto di interessi con l'ente locale, in quanto portatori di interessi propri o di congiunti in contrasto con quelli dell'ente rappresentato. Le cause di incompatibilità, così come quelle di ineleggibilità sopravvenuta, possono essere rimosse dall'interessato nei tempi e nei modi stabiliti dalla legge.

Con specifico riguardo al richiamato articolo 63 del D.lgs. n. 267/2000, la giurisprudenza costituzionale ha individuato la sua ratio nell'impedire che possano concorrere all'esercizio delle funzioni pubbliche soggetti portatori di interessi confliggenti con quelli del comune o che si trovino, comunque, in condizioni che ne possano compromettere l'imparzialità; l'amministratore, infatti, non deve prestare il fianco al sospetto che la sua condotta possa essere orientata dall'intento di tutelare i propri interessi personali contrapposti a quelli dell'ente (cfr. Corte Cost. n. 44/1997; *Id.* nn. 220/2003 e 288/2007). La sussistenza di una



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

causa di incompatibilità impedisce di ricoprire le cariche indicate nel primo comma dell'articolo 63 cit. e per essa è previsto uno specifico procedimento di contestazione, all'esito del quale, in assenza di rimozione da parte dell'amministratore interessato, si determina la decadenza dalla carica (cfr. Corte Cost. n. 450/2000).

Secondo il costante insegnamento del Supremo Giudice delle Leggi, il diritto di elettorato passivo, quale diritto politico fondamentale, intangibile nel suo contenuto di valore ed annoverabile tra i diritti inviolabili riconosciuti e garantiti dall'articolo 2 della nostra Carta Costituzionale, può essere unicamente disciplinato dalla legge e può essere limitato soltanto al fine di realizzare altri interessi costituzionali parimenti fondamentali e generali; pertanto, essendo le disposizioni normative in materia di ineleggibilità e di incompatibilità di stretta interpretazione ed applicazione, le stesse non sono suscettibili di interpretazione analogia o estensiva (v. Corte Cost. n. 44/1997 *supra cit.*; v. anche Cass. Civ., sez. I, n. 28504/2011). La Consulta ha, altresì, rimarcato che *“è proprio il principio di cui all'art. 51 della Costituzione a svolgere il ruolo di garanzia generale di un diritto politico fondamentale, riconosciuto ad ogni cittadino con i caratteri dell'invulnerabilità (ex art. 2 della Costituzione). Pertanto, le restrizioni del contenuto di tale diritto sono ammissibili solo in presenza di situazioni peculiari ed in ogni caso per motivi adeguati e ragionevoli, finalizzati alla tutela di un interesse generale”* (in questi termini Corte Cost. n. 25/2008; v. anche Corte Cost. n. 288/2007 cit.).

Orbene, a mente dell'articolo 63, comma 1, n. 4), primo periodo, del TUEL *“Non può ricoprire la carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale o circoscrizionale: [...] colui che ha lite pendente, in quanto parte di un procedimento civile od amministrativo, rispettivamente, con il comune o la provincia”*. Il successivo n. 6) dispone che non può ricoprire le medesime cariche *“colui che, avendo un debito liquido ed esigibile, rispettivamente, verso il comune o la provincia ovvero verso istituto od azienda da essi dipendenti è stato legalmente messo in mora ovvero, avendo un debito liquido ed esigibile per imposte, tasse e tributi nei riguardi di detti enti, abbia ricevuto invano notificazione dell'avviso di cui all'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602”*. Infine, secondo l'ultimo comma dello stesso articolo *“L'ipotesi di cui al numero 4) del comma 1 non si applica agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato”*.

Ai sensi della prima disposizione richiamata, è incompatibile a ricoprire la carica di consigliere comunale colui che ha un debito liquido ed esigibile verso il comune e che, per lo



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

stesso, sia stato legalmente messo in mora dall'ente creditore. Un debito è dotato dei caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità quando risulta chiaramente nel suo contenuto, è determinato nel suo ammontare, il debitore è esattamente individuato e non risulta sottoposto né a termine né a condizione.

Quanto alla esimente di cui all'ultimo comma del medesimo articolo 63, il suo fondamento è da rivenirsi nella necessità di evitare che liti pretestuose o strumentali possano prendere spunto da comportamenti tenuti dagli amministratori nell'esercizio del mandato e finalizzati al perseguimento degli interessi della collettività amministrata, per creare una fittizia causa di incompatibilità. Come insegnato dalla giurisprudenza, al fine della operatività della esimente *de qua* l'indagine ermeneutica deve svolgersi su due piani: anzitutto, si deve ricostruire il fatto rilevante nel quadro della fattispecie normativa (ed il fatto rilevante è il fatto generatore della lite, ossia quello da cui origina la controversia); *in secundis*, deve verificarsi l'esistenza di un rapporto di connessione tra quel fatto e l'esercizio del mandato ed il fatto idoneo ad escludere l'incompatibilità è solo quello inerente alla funzione di pubblico amministratore, cioè tale da sostanziarsi in un atto o in un comportamento correlato all'esercizio della funzione e concorrente al perseguimento degli interessi generali propri di essa (v. Cass. Civ., sez. I, sent. 18 dicembre 2007, n. 26673; *Id.*, sent. 24 marzo 1993 n. 3503). Secondo l'orientamento prevalente, infatti, il discrimine tra atti connessi all'esercizio del mandato ed atti estranei allo stesso è fornito dall'interesse per il quale l'atto viene compiuto (Cass. Civ., 7 giugno 2000, n. 7768), onde la connessione viene meno solo quando la funzione pubblica sia lo strumento per il perseguimento di interessi personali dell'amministratore o di terzi e non anche quando la stessa, seppur non correttamente esercitata, sia comunque finalizzata al perseguimento di interessi generali. Sul punto, di recente, la Suprema Corte di Cassazione ha opinato nel senso che "[...] la deroga correlata all'ipotesi in cui la lite riguardi un fatto connesso con l'esercizio del mandato ha una ratio evidente, consistente nell'intento di escludere fra le cause di incompatibilità quelle controversie insorte per il perseguimento degli interessi generali e non già per fini personali dell'amministratore, di talché deve tenersi presente che detta deroga è volta a salvaguardare il libero esercizio delle funzioni dal timore di incorrere in situazioni di incompatibilità, magari artatamente predisposte nell'ambito della lotta politica [...]" (così Cass. Civ., sent. 4 marzo 2016, n. 4258). Pare doveroso rimarcare che la Corte di Cassazione ha avuto modo di occuparsi proprio di una lite insorta per la riscossione da parte di un comune della doppia indennità di carica a suo tempo percepita dal capo dell'amministrazione ed al riguardo ha osservato che "[...] la riscossione



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

da parte del ... di una indennità di carica, quale sindaco, in misura diversa (e maggiore) rispetto a quella ritenuta spettante dal Comune (con la lite che ne derivò), non può qualificarsi fatto connesso con l'esercizio del mandato. Il compenso o indennità di carica attiene ad una situazione giuridica a contenuto patrimoniale che riguarda la persona dell'amministratore comunale. La riscossione di quella indennità trova occasione nell'esercizio del mandato, ma non si traduce in espletamento delle funzioni istituzionali del consigliere e non è finalizzata a perseguimento d'interessi generali dell'ente territoriale o della collettività" (in questi termini Cass. Civ., sez. I, sent. 4 maggio 2002, n. 6426).

Venendo all'esame della causa di incompatibilità disegnata dal n. 4) del primo comma dell'articolo 63 del TUEL, deve evidenziarsi che, secondo un orientamento giurisprudenziale oramai consolidato, la nozione di "parte" contenuta nella norma assume carattere "tecnico", ossia è da intendersi alla parte in senso processualistico, nel senso che occorre la pendenza di un'effettiva controversia giudiziaria e non bastando una lite potenziale o un contrasto potenziale o reale, di interessi (v., *ex multis*, Cass. Civ., sez. I, sent. 12 febbraio 2008, n. 3384; *Id.*, sent. 24 febbraio 2005, n. 3904; *Id.*, sent. 19 maggio 2001, n. 6880). La "lite", invece, deve riflettere uno scontro di interessi tra le parti, che, dunque, debbono risultare contrapposte. Per "lite pendente", quindi, deve intendersi la "pendenza" di un'effettiva controversia giudiziaria, non bastando, come detto, una lite potenziale o un mero contrasto di interessi (v., *ex multis*, Cass. Civ. nn. 3384/2008 e 3904/2005 *supra cit.*). Ancora, al fine di ritenere sussistente la "lite pendente", non basta la semplice constatazione dell'esistenza di un procedimento civile o amministrativo nel quale risultino coinvolti, attivamente o passivamente, l'eletto o l'ente, ma occorre che a tale dato formale corrisponda una concreta contrapposizione di parti, ossia una reale situazione di conflitto, onde sussiste l'esigenza di evitare che il conflitto di interessi che ha determinato la lite possa orientare le scelte dell'eletto in pregiudizio dell'ente amministrativo, o comunque, possa ingenerare all'esterno sospetti al riguardo (in questi termini Cass. Civ., sez. I, 28 luglio 2001, n. 10335).

Quanto agli assessori, si rammenta che le ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità alle cariche di consigliere comunale e provinciale previste dalla normativa vigente si applicano anche agli assessori, sia nel caso in cui questi siano nominati tra i consiglieri, sia nel caso in cui si tratti di assessori esterni, in quanto per questi ultimi, ai sensi dell'articolo 47, comma 3, del TUEL devono sussistere gli stessi requisiti di candidabilità, eleggibilità e compatibilità alla carica di consigliere.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI  
DIREZIONE CENTRALE PER GLI UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO  
E PER LE AUTONOMIE LOCALI  
Ufficio V: Controllo sugli organi

Infine, quanto alla richiesta di rateizzazione, si ribadisce quanto già espresso da questo Ministero, ossia che l'obbligo di pagare il debito è correlato al sorgere del diritto di credito in favore del Comune ed a nulla rileva la concessione di una eventuale rateizzazione al fine di far venire meno la sussistenza della causa di incompatibilità. In caso di concessione della rateizzazione, infatti, è solo il pagamento dell'ultima rata del piano ad estinguere il debito e, dunque, a far cessare il conflitto d'interesse derivante dalla contestuale posizione di amministratore dell'ente e debitore dello stesso.

Quelle tracciate sono le coordinate normative e giurisprudenziali al fine di valutare l'esistenza delle prospettate fattispecie di incompatibilità. Resta fermo che, in conformità al principio generale per cui ogni organo collegiale è competente a deliberare sulla regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti, spetterà all'organo consiliare di Rieti la verifica della sussistenza delle cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, secondo la procedura disegnata dall'articolo 69 del D.lgs. n. 267/2000, che garantisce il contraddittorio tra organo ed amministratore interessato, assicurando a quest'ultimo l'esercizio del diritto di difesa e la possibilità di rimuovere entro un congruo termine la preclusione contestata (cfr. Cass. Civ., sez. I, sent. 10 luglio 2004, n. 12809; Id, sent. 12 novembre 1999, n. 12529).

Nei termini sopra esposti è l'avviso di questo Ministero, che pregasi portare a conoscenza del Comune interessato.

IL DIRETTORE CENTRALE

Carmen Perrotta

DETTAGLIO REGISTRAZIONE



TORNA INDIETRO



Protocollo	GEN-GEN-2019-0005218
Data Registrazione	01/02/2019
Data Ricez./Spediz.	01/02/2019
Verso	A
Primo Corrispondente	ENTILOCALI.PREFRI@PEC.INTERNO.IT
Oggetto Documento	RECUPERO INDENNITÀ AMMINISTRATORI LOALI - PROCEDURA DI DECANDENZA EX ART. 69 TUOEL PER CAUSA INCOMPATIBILITÀ
Oggetto Protocollo	
Estremi Documento	01/02/2019 08:54:03
Modificato da	FLSN
Data Modifica	01/02/2019 11:26:45

Documenti | Mittenti | Uffici | Classifiche

NOME FILE:

PROT U 1622\_2019 RIETI.PDF 1.269 KB

Scarica zip



# Prefettura di Rieti

Area II Raccordo Enti Locali – Consultazioni elettorali

Al Sig. Presidente del Consiglio comunale  
del Comune di RIETI

Al Sig. Segretario Generale  
del Comune di RIETI

OGGETTO: Comune di Rieti. Recupero indennità amministratori locali.  
Incompatibilità ex art. 63, 1° c. n. 4 e n. 6 TUOEL. Procedura decadenza  
ex art 69 TUOEL.

Si fa riferimento alla nota prot. n. 3125 del 21 gennaio.2019 relativa all'oggetto, nella quale codesto Comune ha preannunciato di voler attendere la decorrenza del termine prescritto per la riassunzione di un eventuale giudizio (peraltro in scadenza il prossimo 4 febbraio), da parte dei consiglieri interessati, prima di programmare l'avvio del procedimento di decadenza.

Qualora, nei termini assegnati dal TAR i consiglieri interessati riassumessero il giudizio davanti all'Autorità Giudiziaria Ordinaria, si integrerebbe la fattispecie di cui al n. 4, dell'art. 63, 1° comma del D. Leg.vo 267/2000, "lite pendente".

Si segnala, tuttavia, che, anche sulla base del parere espresso dal Ministero dell'Interno in data 7 novembre 2018, inviato a codesto Comune il successivo 17 novembre, la sussistenza di un "debito liquido ed esigibile" degli amministratori nei confronti dell'Ente, integra, comunque, la fattispecie dell'incompatibilità, di cui al n. 6, comma 1 del medesimo art. 63 TUOEL.

Quanto sopra premesso, anche in considerazione dell'esposto pervenuto a questa Prefettura e trasmesso a codesto Ufficio in data 14 gennaio u.s., si resta in attesa di conoscere, prima possibile, le determinazioni di codesto Comune in merito alla procedura di cui all'art. 69 TUOEL.

Al riguardo, si evidenzia, che, com'è noto, in conformità al principio generale per cui il consiglio comunale è competente della verifica della regolarità della posizione dei singoli consiglieri, lo stesso organo, è altresì competente alla verifica della sussistenza delle cause ostative all'espletamento del mandato elettivo, come stabilito dal citato art. 69 TUOEL che recita "*quando successivamente alla elezione si verifici ..... qualcuna delle condizioni di incompatibilità previste dal presente capo, il consiglio di cui l'interessato fa parte, gliela contesta*".

Si richiama, altresì, l'attenzione del Segretario generale sul ruolo e le funzioni attribuite dall'art. 97 TUOEL di collaborazione e assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, a garanzia della conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.

Il Prefetto

4

COPIA  
**IL CONSIGLIO COMUNALE**

ESAMINATA la sopra riportata proposta di deliberazione formulata dal Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini.

VISTO il parere favorevole di cui all'art. 49, comma 1 del D. Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Segretario Generale che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

PRESO ATTO che la presente proposta di deliberazione è stata sottoposta all'attenzione della commissione consiliare permanente n. 2 "Bilancio, Programmazione, Affari Generali e Personale nella seduta del 20 giugno 2019 come da attestazione disponibile agli atti.

I Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi introduce il punto all'ordine del giorno recante ad oggetto "Procedimento di accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta (art. 63, comma 1, n. 4 e n. 6 TUEL). Contestazione definitiva ai sensi dell'art. 69, comma 4 del D. lgs. n. 267/2000. Assegnazione termine per rimuovere la causa di incompatibilità".

Illustra l'argomento il Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini.

Il Presidente del Consiglio apre il dibattito.

Interviene il consigliere Giosuè Calabrese il quale al termine dell'intervento preannuncia il proprio voto che è quello di non partecipare alla votazione della proposta.

Successivamente intervengono il consigliere Alessio Angelucci ed Elena Lombardi la quale legge l'ordine del giorno prot. n. 37731 del 16 luglio 2019 recante ad oggetto "Sospensione dell'iter amministrativo circa la presunta incompatibilità di alcuni consiglieri" che si allega alla presente deliberazione formandone parte integrante e sostanziale.

Replica il Sindaco.

In seguito interviene il consigliere Alessio Angelucci.

Alle ore 20,57 esce dall'aula il consigliere Giosuè Calabrese ed entra il consigliere Simone Petrangeli.

Alle ore 21,02 assume la presidenza il consigliere Claudia Chiarinelli.

Successivamente intervengono i consiglieri Enzo Antonacci, Letizia Rosati ed Alessandro Mezzetti.

Alle ore 21,44 riassume la presidenza il consigliere Giuliano Sanesi.

Dopodiché intervengono i consiglieri Giovanni Ludovisi, Moreno Imperatori, Carlo Ubertini ed Antonio Tosoni.

Alle ore 22.07 assume la presidenza il consigliere Claudia Chiarinelli.

Poi su istanza dei consiglieri di minoranza il Vice presidente Claudia Chiarinelli pone in votazione per appello nominale la sospensione dei lavori consiliari che viene respinta con n. 11 voti favorevoli dei

consiglieri Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Matteo Carrozzoni, Francesco Forgini, Moreno Imperatori, Elena Leonardi, Giovanni Ludovisi, Alessandro Mezzetti, Simone Petrangeli, Mauro Rossi, Carlo Ubertini; con n. 13 voti contrari del Sindaco e dei consiglieri: Antonio Boncompagni, Morena De Marco, Roberto Donati, Simone Labonia, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Ettore Italo Saletti, Andrea Sebastiani ed Antonio Tosoni; con l'astensione del consigliere Claudia Chiarinelli. Risultano assenti i consiglieri: Emilina Avetti, Giosuè Calabrese, Angela Di Marco, Fabrizio Di Vittorio, Stefano Eleuteri, Domenico Mareri, Giuseppina Maria Lodovica Rando e Giuliano Sanesi.

Successivamente intervengono i consiglieri: Ettore Italo Saletti, Antonio Boncompagni, Mauro Rossi.

Alle ore 23,34 riassume la presidenza il consigliere Giuliano Sanesi.

In seguito intervengono i consiglieri: Matteo Carrozzoni, Simone Petrangeli, Maria Teresa Manzi, Enzo Antonacci, Andrea Sebastiani, Alessandro Mezzetti e Carlo Ubertini.

Alla domanda del consigliere Carlo Ubertini risponde il Segretario Generale dott.ssa Laura Mancini.

Poi intervengono i consiglieri: Simone Petrangeli, Moreno Imperatori, Elena Leonardi e il Sindaco.

Il Presidente del Consiglio Giuliano Sanesi non registrando altri interventi pone in votazione per appello nominale l'ordine del giorno prot. n. 37731 del 16 luglio 2019 recante ad oggetto **“Sospensione dell'iter amministrativo circa la presunta incompatibilità di alcuni consiglieri comunali”** che viene respinto con n. 8 voti favorevoli dei consiglieri: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Elena Leonardi, Giovanni Ludovisi, Alessandro Mezzetti, Simone Petrangeli, Mauro Rossi e Carlo Ubertini; con n. 18 voti contrari del Sindaco e dei Consiglieri: Antonio Boncompagni, Matteo Carrozzoni, Claudia Chiarinelli, Morena De Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Stefano Eleuteri, Francesco Forgini, Simone Labonia, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Ettore Italo Saletti, Giuliano Sanesi ed Andrea Sebastiani; si astengono i consiglieri Moreno Imperatori ed Antonio Tosoni. Risultano assenti i consiglieri: Emiliana Avetti Giosuè Calabrese, Angela Di Marco, Domenico Mareri, Giuseppina Maria Lodovica Rando.

A questo punto il presidente del Consiglio pone in votazione per appello nominale la proposta di deliberazione recante ad oggetto **“Procedimento di accertamento della sussistenza della causa di incompatibilità sopravvenuta (art. 63, comma 1, n. 4 e n. 6 T.U.E.L.). Contestazione definitiva ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D. lgs. n. 267/2000. Assegnazione del termine per rimuovere la causa di incompatibilità”** che viene approvata con n. 18 voti favorevoli del Sindaco e dei consiglieri: Antonio Boncompagni, Matteo Carrozzoni, Claudia Chiarinelli, Morena De Marco, Fabrizio Di Vittorio, Roberto Donati, Stefano Eleuteri, Francesco Forgini, Simone Labonia, Maria Teresa Manzi, Fabio Nobili, Alberta Paris, Maurizio Ramacogi, Letizia Rosati, Ettore Italo Saletti, Giuliano Sanesi ed Andrea Sebastiani; si astengono i consiglieri Moreno Imperatori ed Antonio Tosoni. Risultano assenti i consiglieri: Alessio Angelucci, Enzo Antonacci, Emiliana Avetti, Giosuè Calabrese, Angela Di Marco, Elena Leonardi, Giovanni Ludovisi, Domenico Mareri, Alessandro Mezzetti, Simone Petrangeli, Giuseppina Maria Lodovica Rando, Mauro Rossi e Carlo Ubertini.

Il Presidente del Consiglio dichiara chiusa la seduta alle ore 00,51 del 17 luglio 2019.

Gli interventi di cui sopra sono integralmente riportati nella registrazione digitale e nel testo stenotipato, che ancorché non materialmente allegato alla presente deliberazione, verrà depositato agli atti.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA**

**SEGRETERIA GENERALE - Segreteria**

**IL DIRIGENTE**

*Sulla presente proposta di deliberazione avente ad oggetto*

**PROCEDIMENTO DI ACCERTAMENTO DELLA SUSSISTENZA DELLA CAUSA DI INCOMPATIBILITA' SOPRAVVENUTA (ART. 63, COMMA 1, N. 4 E N. 6 T.U.E.L.). CONTESTAZIONE DEFINITIVA AI SENSI DELL'ART. 69, COMMA 4 DEL D.Lgs. n. 267/2000. ASSEGNAZIONE DEL TERMINE PER RIMUOVERE LA CAUSA DI INCOMPATIBILITA'.**

*“si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs 267/2000 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa”;*

MOTIVAZIONE DEL PARERE

**Il Dirigente del Settore**

Comune di Rieti, lì 08/07/2019

---

---

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: MANCINI LAURA

CODICE FISCALE: IT:MNCLRA58S64F581Z

DATA FIRMA: 08/07/2019 12:39:44

IMPRONTA: 38333361616131366162313465356232333266616263393463306164623431303937653736656261

Sospensione dell'iter amministrativo circa la presunta incompatibilità di alcuni consiglieri comunali

Il Consiglio Comunale, considerato che:

- la materia relativa alla corretta determinazione delle indennità di funzione degli amministratori locali è di recente emersione;
- in rapporto al suesposto si registra un sostanziale vuoto di giurisprudenza tanto da disegnare ancora uno scenario di totale indeterminatezza;
- la vicenda in oggetto sta dilagando sul piano nazionale;
- in tale vicenda il Comune di Rieti risulta il solo ente locale ad aver impresso un'inspiegabile accelerazione procedurale ed amministrativa all'azione di recupero di presunte somme eccedenti;
- i soggetti interessati direttamente alla vicenda sono considerati e considerabili universalmente incolpevoli dell'eventuale eccedenza ricevuta, su cui hanno confidato nell'arco dell'esercizio del loro mandato funzionale;
- l'avviata procedura di contestazione di incompatibilità a taluni consiglieri comunali in carica si fonda sull'art. 63 del TUEL,

comma 1, numeri 4 (lite pendente) e 6 (esistenza di un debito liquido ed esigibile verso l'Amministrazione);

- nell'ambito della contestazione relativa alla "lite pendente", accreditate tesi giuridiche escludono il caso in specie posto che in esso si persegue l'accertamento di una verità giuridica, quella della corretta determinazione delle indennità di funzione, a vantaggio di tutti, degli amministratori passati, presenti e futuri, di chi ha pagato con diritto di ripetizione e chi no, e della stessa Amministrazione, la quale, in presenza di definitivi accertamenti, evita il rischio di contenziosi di varia natura;
- peraltro, la vicenda in questione investe direttamente alti profili di carattere costituzionale, che riguardano e mettono in conflitto i diritti inviolabili della rappresentatività e del diritto alla difesa;
- nell'ambito della contestazione relativa alla maturazione di un debito liquido ed esigibile altrettante accreditate tesi giuridiche escludono il caso in specie, sulla base della totale incertezza del debito quale presupposto della relativa liquidità ed esigibilità, circostanza oltretutto dimostrata dalla evidente incapacità di dare seguito al recupero delle somme contestate;

- la materia si presenta di tale complessità da aver determinato l'ANCI, dapprima, ad effettuare una formale richiesta al Ministero dell'Interno al fine di ottenere una interpretazione autentica sulla materia e, da ultimo, a predisporre una proposta di emendamento (ricompresa tra quelle, ritenute fondamentali, relative alla conversione in legge del decreto legge 14.6.19 n. 53, recante "Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica") che prevede l'inserimento di un articolo rubricato, appunto, *"Interpretazione autentica indennità e gettoni di presenza amministratori locali"*, secondo il quale le norme di cui all'art. 2 della L. 244/2007 e all'art. 76 del D.L. 112/2008 convertito in L. 133/2008 *"sono da intendersi riferite al divieto di applicare incrementi ulteriori rispetto all'ammontare dei gettoni di presenza e delle indennità spettanti agli amministratori locali e già in godimento alla data di entrata in vigore delle suddette disposizioni, fermi restando gli incrementi qualora precedentemente determinati fino a tale data"*;
- l'approvazione di siffatto emendamento in sede di conversione del decreto legge, che dovrebbe avvenire entro il 13 agosto p.v., farebbe venir meno i presupposti delle contestate incompatibilità;

- alla luce delle considerazioni svolte, un voto del Consiglio Comunale a favore della incompatibilità dei consiglieri coinvolti esporrebbe i restanti consiglieri comunali a rilevanti responsabilità;


TUTTO CIO' CONSIDERATO

Il Consiglio Comunale intende assumere un ragionevole profilo di prudenza, in linea con il comportamento di tutte le altre amministrazioni locali e, pertanto, delibera di sospendere l'iter avviato, come atto di autotutela nell'interesse dell'Ente e dei singoli consiglieri, fino ad interventi di maggiore chiarificazione sulla vicenda, tra i quali, in primis, l'esame e l'approvazione dell'emendamento sopra descritto.

Rieti, 16.7.2019

Presentato dai sottoscritti consiglieri comunali

SIMONE PETRANGELO  
CARLO UBERTINI  
ELENA LEONARDI  
MAURO ROSSI  
ANGELO ANTONIACCI  
DOMENICO MARRETI  
ALESSIO ANTONIACCI  
ALESSANDRO ANTONIACCI  
LUIGI GIOVANNI



COPIA

Dal che si è redatto il presente verbale letto, approvato e sottoscritto

Il Presidente del Consiglio

F.to Giuliano Sanesi

Il Segretario Generale

F.to Dott ssa Laura Mancini

---

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

Si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 32 della Legge 18/06/2009 n. 69, in data 30 agosto 2019 viene pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

Lì 30 agosto 2019

L'Addetto di Segreteria

F.to dott.ssa Roberta Silvaggi

---

**ATTESTATO DI ESECUTIVITA`**

La presente deliberazione è esecutiva in data 9 settembre 2019

L'Addetto di Segreteria

F.to dott.ssa Roberta Silvaggi

---

Per copia conforme all'originale.

Rieti, lì, 30/08/2019

L'Addetto di Segreteria

dott.ssa Roberta Silvaggi

# Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: SILVAGGI ROBERTA

CODICE FISCALE: IT:SLVRR70A54H282E

DATA FIRMA: 30/08/2019 10:30:52

IMPRONTA: 30333061393762623334323439386266366135343562376161383530643938303961306332353234